



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"KitesurfMazara"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Logo

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "KitesurfMazara". L'associazione ha durata illimitata, non ha finalità di lucro, e riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto Sociale.

L'Associazione ha sede in Mazara del Vallo (TP), via Vittorio Veneto n°2.

Essa con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali, internazionali e simili. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale e anche all'estero.

Art. 2 - Il logo dell'associazione, e la denominazione ASD KitesurfMazara sono di esclusiva titolarità dell'associazione. Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali o dai soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati da almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 4 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;



- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) promuovere e sviluppare attività e sport estremi quali: Kitesurf, Windsurf, Surf, Paracadutismo, Parapendio, Sci, Sci nautico, Wakeboard, Snow-board, Snow-kite, Paramotore, Vela, Catamarano, Acqua Scooter, Canoa, Mountainbike, Skate, Parkour, Rampicate, Speleologia, Nuoto, Immersioni subacquee (in apnea e con autorespiratori), Aerobica, Fitness.
- f) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
- g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per la gestione di impianti sportivi ed annessa aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli e iniziative sportive, culturali e ricreative;
- h) gestire e organizzare per conto di Enti Pubblici e Privati convegni e mostre ed ogni attività conforme agli scopi istituzionali dell'Associazione;
- i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della collettività;
- j) organizzare in collaborazione con Enti Pubblici e Privati corsi di formazione professionale e di qualificazione per operatori sportivi e non;
- k) Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- n) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- o) organizzare l'opera di salvataggio costiero, e in mare;
- p) affidamento e/o gestione di parchi, riserve, biotopi ed altre zone protette, per la promozione del turismo e/o dello sport, nel massimo rispetto degli ambienti e della natura;

TITOLO III

Soci - Campagne tesseramento

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, entro le prime due settimane dell'anno, specificando le motivazioni con le quali ci si vuole associare e impegnandosi ad attenersi al



presente Statuto Sociale e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Fatto ciò il Consiglio Direttivo o una commissione da quest'ultimo creata valuterà la domanda dell'aspirante socio e ne approverà o disapproverà, a suo insindacabile giudizio, l'accettazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - La qualità di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto Sociale, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Art. 8 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che non partecipi ad almeno una delle assemblee dei soci.



L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art.9.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 12 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Da entrate derivanti dall'eventuale svolgimento di attività marginali connesse a quelle istituzionali. Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale e Bilancio

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. La bozza di bilancio, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione e a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblee

Art. 15 - l'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.4 ed è ordinaria e straordinaria.



La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza da Vice Presidente o da persona eletta dall'Assemblea in caso di assenza giustificata dello stesso.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Ciascun socio può avere una sola delega.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto e motivata, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un 1/5 (un quinto) degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

Art. 18 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (cinque) membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.



I componenti del Consiglio restano in carica 5 (cinque) anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnare a mano non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art. 21 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.



Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci)

deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 26 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e le altre disposizioni di legge vigenti.